

Codice A1801A

D.D. 24 ottobre 2019, n. 3667

Parere su istanza di acquisto di area del demanio idrico ai sensi dell'articolo 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003 sita nel Comune di Pella (NO), richiedente Sig. Gian Luca FRATTINI.

Premesso che

- con nota prot. n. 2019/9332/DR-TO del 05/09/2019 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Servizi Territoriali – Torino 3, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza, presentata in data 17/07/2019 dal Sig. FRATTINI Gian Luca, per l'acquisto di un'area appartenente al demanio idrico sita nel Comune di Pella (NO) censita al catasto al Fg. 5 mapp. acque/parte;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- in considerazione della specificità delle vendite per sconfinamento rispetto alle ordinarie procedure di sdemanializzazione, le citate deliberazioni prevedono un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, per il caso in cui queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate;

- nella nota prot. n. 46341/A1817A del 16/10/2019 il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: “ ... *Esaminato il materiale e dopo aver effettuato il sopralluogo in data 10/10/2019, alla presenza ... (omissis) ..., per quanto di competenza, si deduce che il mapp. acque/parte (giardino e parte dello scivolo a lago sopra quota 1,45 sullo zero idrometrico di Omegna) del Fg. 5 del Comune di Pella (NO), per quanto di competenza, a seguito delle opere esistenti, risultano non più sommergibile dalla quota di piena ordinaria del Lago d'Orta, mentre non è sdemanializzabile il mapp. acque/parte (parte dello scivolo a lago sotto quota 1,45 sullo zero idrometrico di Omegna) del Fg. 5 del Comune di Pella (NO). Dal sopralluogo e per quanto sopraesposto si esprime per quanto di competenza, ed ai fini idraulici: - parere favorevole alla vendita dell'area demaniale inerente il mapp.le acque/parte (giardino e parte dello scivolo a lago sopra quota 1,45 sullo zero idrometrico di Omegna) del Fg. 5 del Comune di Pella (NO) in quanto a seguito delle opere a suo tempo realizzate, allo stato attuale non sono più sommergibili dalla quota di piena ordinaria delle acque del lago d'Orta. Il suddetto parere è espresso anche nel rispetto della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, ai sensi dell'art.5 della Legge 5 gennaio 1994 n. 37; - parere negativo alla*

vendita dell'area demaniale inerente il mappale acque/parte (parte dello scivolo a lago sotto quota 1,45 sullo zero idrometrico di Omegna) del Fg. 5 del Comune di Pella (NO) in quanto area in acqua sommergibile dalla quota di piena ordinaria delle acque del Lago d'Orta, precisando che le opere realizzate possono essere mantenute come concessione demaniale ed alle condizioni dalla stesse previste finché ne permanga la compatibilità idraulica....”;

- in relazione alle aree per le quali è stato espresso parere idraulico favorevole, il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha espresso parere favorevole in merito all'equilibrio geostatico e geomorfologico;

IL DIRIGENTE

viste le D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e n. 30-2231 del 22 giugno 2011;

preso atto del parere citato in premessa;

determina

- di esprimere parere favorevole alla vendita dell'area demaniale sita nel Comune di Pella (NO) censita al catasto al Fg. 5 mappale acque/parte (giardino e parte dello scivolo a lago sopra quota 1,45 sullo zero idrometrico di Omegna);

- di dare atto che le porzioni non vendibili possono essere mantenute in concessione secondo le disposizioni vigenti;

- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Servizi Territoriali - Torino 3 copia del parere citato in premessa;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

L'ESTENSORE
(Mauro CARBONERIS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Maria GAMBINO)